

Norma regolamentare relativa alle modalità di partecipazione alle Commissioni per l'espletamento delle prove finali dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie (emanata con D.R. n. 149 del 25.2.2014)

Art. 1

Fermo restando quanto disposto dal D.M. del 15 ottobre 1999 che disciplina, i compensi spettanti ai componenti delle Commissioni giudicatrici degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni, è emanata la seguente norma regolamentare relativa alle modalità di partecipazione alle predette Commissioni:

Per la partecipazione alle Commissioni per l'espletamento delle prove finali dei Corsi di laurea delle professioni Sanitarie, si adotterà il seguente criterio che stabilisce un numero minimo di candidati per ogni seduta della medesima sessione di esame:

- Una seduta fino a 30 candidati;
- Due sedute da 31 candidati e fino a 60 candidati;
- Tre sedute da 61 candidati e fino a 90 candidati;
- Quattro sedute da 91 candidati e fino a 120 candidati;
- Cinque sedute da 121 candidati e fino a 150 candidati;
- Sei sedute da 151 candidati e fino a 180 candidati;
- Sette sedute da 181 candidati e fino a 201 candidati.

Il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, a cui compete fissare le date degli esami finali di Laurea, stabilirà con largo anticipo il termine ultimo per la presentazione, da parte dei candidati, delle domande di partecipazione ai predetti esami per ciascuna sessione di Laurea.

Art. 2¹

I partecipanti alla seduta sono di seguito elencati:

- Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia o Suo Delegato;
- Presidente del Consiglio di Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- Direttore di Tirocinio del Corso di Laurea delle Professioni Sanitarie;
- n. 6 docenti;
- n. 2 membri designati dal Collegio professionale, ove esistente, ovvero dalle Associazioni professionali maggiormente rappresentative individuate secondo la normativa vigente;
- Esperti, designati come rappresentanti nelle singole sessioni di Laurea, dal Ministero dell'Università e della Ricerca e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Salute con i compiti di cui all'art. 7 del D.I. del 19 febbraio 2009. In caso di mancata designazione dei predetti componenti di nomina ministeriale, il Rettore può esercitare il potere sostitutivo;
- Segretario (senza diritto di voto).

Art. 3

I componenti docenti delle predette Commissioni dovranno essere preferibilmente individuati tra i relatori.

¹ Articolo modificato con il D.R. n. 1651 del 11.11.2024